

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

AREA TECNICA

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 81 del 26/03/2020 Costo per spese generali - Marzo 2020 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo servizio, spese generali ed iva al 10%.
-----------------	---

CIG:

DETERMINAZIONE

N. 99 del 11-05-2020

N. Generale 140 del 11-05-2020

Il Responsabile dell'Area

- **VISTA** ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di essere approvata;
- **ACQUISITI** i pareri necessari;

D E T E R M I N A

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

IL Dirigente
F.TO GIUSEPPE CHIARELLI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 81 del 08-05-2020

Premesso:

Che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza, rifiuti in Sicilia n°280 del 14/04/2001 e il successivo Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;

Che con i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Cefalà Diana fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli articoli 23 e 25 della legge 8 Giugno 1990 n°14, la Società Consortile COINRES.;

Che il Comune di Cefalà Diana ha trasferito il 24/06/2005 la gestione del servizio di raccolta rifiuti al COINRES., il quale a seguito delle varie problematiche nella gestione del servizio di raccolta del RSU, oggi si trova in fase di liquidazione;

Che con determinazione del 22/02/2010 n°10 il Consiglio di amministrazione del COINRES ha preso atto che il Consorzio *non è in condizioni di potere svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata come previsto nell'apposito contratto di servizio;*

Che con determinazione del 23/02/2010 n°11 il Consiglio di amministrazione del COINRES ha preso atto *dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio RSU demandando ai Sindaci dei Comuni Soci, nella qualità di Autorità Sanitaria e Ufficiali di Governo del territorio, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti;*

Vista la delibera assembleare del 10 giugno 2010 con la quale viene determinato che i costi relativi al pagamento della retribuzione dei dipendenti del COINRES ATO PA4 devono gravare sul bilancio degli Enti soci per la parte di relativa competenza;

Che con nota n. 23156 del 13.05.2011 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha diffidato i Sindaci dei Comuni soci a provvedere in via diretta al pagamento dei dipendenti provenienti dal Coinres ed utilizzati nel proprio territorio, precisando *che i comuni soci sono obbligati, ai sensi di legge a versare le somme necessarie per il pagamento della retribuzione dei dipendenti direttamente nel conto corrente intestato ai Commissari ad Acta;*

Vista la nota del Coinres prot.1925 del 30/06/2015, acquisita in pari data al protocollo generale del comune al n. 3695, avente ad oggetto la diffida del pagamento delle fatture dell'anno 2015 fino allora emesse;

Vista la nota del Coinres prot. 2483 del 09/09/2015, , acquisita in pari data al protocollo generale del comune al n. 3695, avente ad oggetto la diffida del pagamento delle fatture dell'anno 2015 n° 7, 33,54,79,100, 121, per un totale diffidato di € 68.301,08 con la quale veniva altresì evidenziato che il mancato pagamento entro i termini avrebbe provocato l'addebito di eventuali costi, oneri, sanzioni ed interessi moratori, segnalando all'autorità competente l'eventuale danno erariale;

Vista la nota del Coinres prot. 2688 del 01/10/2015, acquisita in pari data al protocollo generale del comune al n. 5902, avente ad oggetto la richiesta di nomina di Commissari ad Acta per il mancato pagamento delle somme dovute da parte del Comune di Bagheria, Casteldaccia, Cefalà Diana, Godrano e Mezzojuso;

Vista la nota del Coinres prot. 3035 del 12/11/2015, acquisita il 13/11/2015 al protocollo generale del comune al n. 6920, avente ad oggetto: Reitera diffida del pagamento delle fatture dell'anno, con la quale veniva altresì evidenziato che il mancato pagamento avrebbe provocato l'addebito di eventuali costi, oneri, sanzioni ed interessi moratori, segnalando all'autorità competente l'eventuale danno erariale;

Che a seguito dei mancati trasferimenti da parte della Regione Siciliana, da molti mesi l'Ente versa in una grave crisi di liquidità, che ancora oggi non consente di allineare i pagamenti delle spese correnti (es. stipendi dipendenti) e quelli delle fatture di acquisto e di servizio (es. Coinres);

Considerato in ultimo con nota prot. 42365 del 06/10/2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n° 6211 del 07/10/2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha diffidato il Comune di Cefalà Diana, ad adempiere entro il termine di 30 gg, al pagamento delle spettanze alla società d'ambito ATO PA 4 - Coinres in liquidazione, con riserva di eventuale segnalazione alla Corte dei Conti;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 6/Rif del 30/06/2016 è stato disposto, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana con reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e revoca dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31 maggio 2016.

Vista la nota dello Studio Legale Profita, con sede in Piazzale Ungheria 58 in Palermo, acquisita al protocollo generale del Comune al n° 718 del 01/02/2017, ad oggetto: *"dichiarazione di terzo Comune di Cefalà Diana – Creditore Tranchina Rosaria + intervenuti – debitore Coinres"*, con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza del 30/01/2017 del Giudice per l'esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, in ordine all'esito della procedura di pignoramento presso terzi n° 1093/2016 RG promossa nei confronti del debitore Consorzio COINRES;

Vista la determina dirigenziale n°72 del 12/04/2017 con la quale è stata data esecuzione all'Ordinanza del 30/01/2017 del Giudice per l'esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, in ordine all'esito della procedura di pignoramento presso terzi n° 1093/2016 RG promossa nei confronti del debitore Consorzio COINRES, con cui è stato disposto il pagamento a diversi creditori;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 02/02/2017 con la quale è stato disposto il ricorso temporaneo ad una forma speciale di gestione integrata dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ed alla piena attuazione della legge Regionale n° 9/2010 ed evitare vuoti gestionali.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif. Del 01.12.2017, con la quale si reiterano gli effetti delle precedenti ordinanze fino al 28.02.2018 e pertanto il Comune di Cefalà Diana continua ad essere autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di c/da Balza di Cetta gestita dalla società alte Madonie Ambiente s.p.a., fino al 28.02.2018;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 28/02/2018, con la quale si reiterano gli effetti delle precedenti ordinanze fino al 31/05/2018 e pertanto il Comune di Cefalà Diana continua ad essere autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di C/da Balza di Cetta gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., fino al 31/05/2018;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif. del 07/06/2018, con la quale si reiterano gli effetti delle precedenti ordinanze 2/RIF e 3/RIF, fino al 30/11/2018 e pertanto il Comune di Cefalà Diana continua ad essere autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di C/da Balza di Cetta gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., fino al 30/11/2018;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 07/Rif. del 03/12/2018, con la quale si reiterano parzialmente gli effetti delle precedente ordinanza 4/RIF del 07/06/2018 a seguito della quale il Comune di Cefalà Diana continua ad essere autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di C/da Balza di Cetta gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., dal 01 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019;

Che, nell'ambito dell'attuazione della Legge Regione n° 9/2010 e ss.mm.ii., nel corso dell'anno 2018 la Società S.R.R. Palermo Provincia Est, ha avviato le procedure per affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dall'art. 5 comma 2 L.R. n. 9/2010, per i 13 comuni sui 38 associati, e precisamente: Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati;

Che a seguito a seguito dell'espletamento della succitata procedura di gara, nel mese di marzo u.s. si era addivenuti all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, e pertanto si era prossimi al passaggio di consegne del servizio e delle attività fino ad ora poste in essere in sostituzione del Coinres;

Che in data 21/02/2019 prot. 1380, è pervenuto a questo comune il ricorso al TAR ex art. 120 CPA, presentato dall'ATI Senesi s.p.a. – Ecoburgus srl, contro la SRR Palermo Provincia Est per l'annullamento (previa sospensione) della nota del 22/01/2019 con la quale il RUP ha comunicato

l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 D.lgs 50/16 dell'appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani di 13 Comuni della SRR Palermo Provincia EST;

Che questo Ente a seguito del preannunciata aggiudicazione della gara dei rifiuti in capo alla SRR, con la quale si doveva procedere al passaggio della gestione anche delle attività attinenti la raccolta, trasporto e il conferimento dei rifiuti aveva programmato i vari servizi di nolo tenendo conto appunto del subentro della ditta aggiudicataria nello svolgimento dei succitati servizi;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif. del 11/12/2018, con la quale si reiterano parzialmente gli effetti delle precedente ordinanza 4/RIF del 07/06/2018 a seguito della quale il Comune di Cefalà Diana continua ad essere autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di C/da Balza di Cetta gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., dal 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019;

Che in data 27 marzo 2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha rappresentato che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", dando indicazioni agli Enti Locali, per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitan ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che "i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010";

Vista l'ordinanza sindacale n° del 10 del 06/04/2019, con la quale è stato disposto al dott. Natale Tubiolo, anche nella qualità di legale rappresentante del Coinres Ato PA 4 in liquidazione, in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'1 aprile 2019, nelle more che la SRR, all'esito degli sviluppi del giudizio in corso, di provvedere agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso la Società Coinres Ato PA 4 in liquidazione, ovvero fino a quando non saranno adottati dalle competenti Autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire lo svolgimento del servizio, e comunque, per la durata massima di mesi 2 (due), di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una contabilità unica separata a ciò esclusivamente dedicata, in nome e per conto del Comune di Cefala Diana, nelle medesime condizioni, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi del personale operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Coinres Ato PA 4 in liquidazione), degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla stessa società e delle relative autorizzazioni;

Considerato tra l'altro che con la sopra citata Ordinanza Sindacale n° 10 del 01/04/2019 emessa ai sensi dell'ex Artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 – relativa all'emissione di provvedimenti utili al superamento dell'emergenza rifiuti venutasi a creare a seguito della scadenza della speciale forma di gestione dei rifiuti di cui all'ordinanza P.R.S n. 7/rif del 03/12/2018, al fine di scongiurare l'ingenerarsi di gravi rischi per l'igiene e la salute pubblica dei cittadini nell'ambito del territorio comunale di competenza è stato disposto *al responsabile dell'area tecnica di procedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti e degli eventuali impegni di spesa in attuazione alla succitata ordinanza;*

Vista l'ordinanza sindacale n°20 del 31/05/2019 con la quale sono stati reiterati, fino al 31/08/2019, gli effetti della sopracitata ordinanza n° 10;

Vista l'ordinanza sindacale n°32 del 30/08/2019 con la quale sono stati reiterati, fino al 3/09/2019, gli effetti della sopracitata ordinanza n° 20;

Vista l'ordinanza sindacale n°37 del 01/10/2019 con la quale sono stati reiterati, fino al 31/10/2019, gli effetti della sopracitata ordinanza n° 32;

Vista l'ordinanza sindacale n°38 del 28/10/2019 con la quale sono stati reiterati, fino al 30/11/2019, gli effetti della sopracitata ordinanza n° 37;

Tenuto conto delle pregressa corrispondenza pervenuta da parte del Coinres in ordine alla riduzione da 4 a 2 unità di personale assegnato a questo Ente per lo svolgimento delle attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti per tutto il territorio comunale;

Vista la fattura elettronica n. 81 del 26/03/2020, emessa dal Coinres in liquidazione, trasmessa dal sistema di interscambio, acquisita al prot. n. 2055 del 27/03/2020, per un importo complessivo di € 178,10 **relativa al costo per spese generali Marzo 2020**, giusta Delibera Assemblea dei Soci del 15/02/2018, dalla quale si evince la somma che il Comune di Cefalà Diana deve corrispondere per un importo di € 161,91 (costo per spese generali Marzo 2020) oltre iva al 10% per € 16,19;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della succitata fattura relativa al costo per spese generali Marzo 2020;

Vista la determina Sindacale n° 4 del 25/07/2019 con la quale è stato individuato il responsabile dell'area tecnica;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di Liquidare al COINRES ATO PA4 in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario, già nominato con D.P.R.S n. 555 e secondo quanto disposto in ultimo con Ordinanza Sindacale n.32 del 30/08/2019, la fattura elettronica n. 81 del 26/03/2020, trasmessa dal sistema di interscambio, acquisita al prot. n. 2055 del 27/03/2020, per un importo complessivo di € 178,10 **relativa al costo per spese generali Marzo 2020**, giusta Delibera dei Soci del 15/02/2018, dalla quale si evince la somma che il Comune di Cefalà Diana deve corrispondere per un importo di € 161,91 (costo per spese generali Marzo 2020) oltre iva al 10% per € 16,19.

Di procedere con il pagamento della fattura n. 81 del 26/03/2020, per un importo netto di € 161,91, **Costo per spese generali Marzo 2020** mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit Agenzia di Palermo, Intestato a "Gestione separata Commissario Straordinario – Costo per spese generali Marzo 2020 e di eseguire il versamento dell'iva pari al 10% di € 16,19 ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n° 633/72, (c.d. *split payment*).

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo On_line del sito istituzionale del Comune di Cefalà Diana ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 33/2013.

IL PROPONENTE
F.TO GIUSEPPE CHIARELLI

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole

Cefalà Diana, li 08-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO GIUSEPPE CHIARELLI

REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Cefalà Diana, li 11-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO Anita Cicoria

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi della Legge 8 giugno 1990, art. 55.

Cefalà Diana, li 11-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO Anita Cicoria

CAPITOLO	INTERVENTO	IMPEGNO	IMPORTO	IMPUTAZIONE
373	1090503	64	178,10	C

CAPITOLO	INTERVENTO	LIQUIDAZIONE	IMPORTO	IMPUTAZIONE
373	1090503	85	178,10	C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Affissa all'Albo Pretorio il 21-05-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO